



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 81 – 14 GIUGNO 2023

Udienza del 08 giugno 2023

58.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. ..omissis..

- Sig. ..omissis..

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi - Presidente

- Avv. Antonio Amato - Vice presidente

- Avv. Andrea Ordine - Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

..omissis...: Per aver posto in essere, in più occasioni, atti di molestia, violentemente intrusivi nella sfera privata dell'atleta minorenni ..omissis.., consistenti in esibizioni del proprio membro ed inviti a quello a maneggiarlo, a volte giungendo, anche, ad appoggiare detto organo sul viso o sul corpo del malcapitato, sordo alle sue proteste, nonché per aver concorso con il tesserato ..omissis.. alla realizzazione e diffusione, su di un gruppo whatsapp, condiviso con gli atleti, anche minorenni, tesserati con la S.S. ..omissis.., di un video ritraente le immagini degli atti di violenza sopra evidenziati; tutte circostanze per le quali il tesserato ..omissis.. è stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, con ciò anche determinando grave disdoro alla FIPAV e al movimento pallavolistico nazionale tutto.

In violazione degli artt.13 e 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. con le aggravanti di cui all'art. 102, lettere B, C, D e F Reg. Giur.

..omissis...: Per aver concorso con il tesserato ..omissis.. alla realizzazione e diffusione, su di un gruppo whatsapp, condiviso con gli atleti, anche minorenni, tesserati con la S.S. ..omissis.., di un video ritraente le immagini degli atti di molestia violentemente intrusivi commessi da ..omissis.. nei confronti dell'atleta minorenni ..omissis..; fatti per i quali è



stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, con ciò anche determinando grave disdoro alla FIPAV e al movimento pallavolistico nazionale tutto.

In violazione degli artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. con le aggravanti di cui all'art. 102, lettere B, C, D e F Reg. Giur.

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall' esposto presentato dai genitori dell'atleta minorenni ..omissis.. i quali rappresentavano di aver denunciato all'Autorità statale il gravissimo contegno – disciplinarmente e penalmente rilevante – tenuto da altro tesserato FIPAV, sig. ..omissis.., nei confronti del proprio figlio minore.

Nello specifico denunciavano odiose reiterate condotte vessatorie e molestie di natura sessuale nei confronti del proprio figlio che, in un'occasione, venivano anche riprese da altro tesserato, sig. ..omissis.., e pubblicate su di un gruppo whatsapp composto da altri compagni di squadra degli atleti coinvolti.

A seguito dell'attività di indagine svolta nei confronti del sig. ..omissis.. e del sig. ..omissis.., sentiti gli incolpati in sede di audizione personale con l'assistenza dei rispettivi difensori ed acquisite le memorie difensionali dagli stessi presentate, l'Ufficio della Procura Federale deferiva i prevenuti dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli stessi per il giorno 24/5/2023 e, a seguito di richiesta di differimento avanzata dall'avv. Castellaneta (legale dell' ..omissis..), disponeva il rinvio del giudizio al giorno 8/6/2023.

In tale sede, compariva il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale rappresentava di aver fornito apposito consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dalla difesa dell'incolpato ..omissis.., individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per lo stesso per mesi tre.

Il Procuratore Federale chiedeva, inoltre, di dichiarare la piena responsabilità del tesserato ..omissis.. concludendo per la comminazione di cinque mesi di sospensione da ogni attività federale.

Il legale del sig. ..omissis.. (avv. Filippo Castellaneta) si riportava all'accordo intervenuto con l'Ufficio della Procura federale, mentre il difensore del sig. ..omissis.., avv. Manuela Magistro, richiamando la memoria difensiva tempestivamente depositata, chiedeva, in via preliminare, il proscioglimento del proprio assistito ed in subordine una graduazione della



responsabilità ascritta al sig. ..omissis.. per lievit  delle condotte, giovane et  e collaborazione processuale, chiedendo in ogni caso, l'oscuramento dei dati in sede di pubblicazione del comunicato

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio non ritiene congrua la sanzione indicata dalle parti (..omissis.. /Procura federale) nell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta il quale, dunque, non viene dichiarato efficace.

Le condotte poste in essere dal tesserato ..omissis.. meritano di essere stigmatizzate e sanzionate con una emenda sanzionatoria maggiormente afflittiva.

Le dichiarazioni rese in sede di audizione personale, cos  come richiamate in sede difensionale, che pretenderebbero di ricondurre il contegno del sig. ..omissis.. a "*finalit  ludiche*", a dei meri "*scherzi*" a cui avrebbe prestato consenso il tesserato ..omissis.. o "*semplici molestie senza alcuno scopo diverso*" non solo vengono smentite dalla documentazione acquisita a processo, ma tentano illegittimamente di sminuire condotte gravissime che avrebbero potuto cagionare conseguenze ancora pi  gravi di quelle occorse alla vittima.

Ed invero, questi, all'epoca dei fatti minorenni,   stato oggetto da parte del sig. ..omissis.. di reiterati atti di molestia, anche a sfondo sessuale, che sono continuati per giorni nonostante l'evidente resistenza opposta dal tesserato ..omissis..

Appoggiare il membro sul viso del proprio compagno di squadra mentre lo stesso dorme, strusciare addosso allo stesso gli organi genitali sul corpo e chiedere reiteratamente di essere toccato (*i.e.* masturbato), tartassarlo continuamente e molestarlo, configurano condotte gravissime a maggior ragione se le stesse vengono poste in maniera pressante ed insistente nei confronti di un soggetto minorenni e nel contesto sportivo dove dovrebbero prevalere i sani valori dello sport che sono incompatibili con odiosi atti di bullismo, prevaricazione, prepotenza e arroganza.

Il pentimento mostrato in sede di audizione personale dal sig. ..omissis.. cos  come il riferito intendimento di porre le scuse al sig. ..omissis.. appaiono del tutto tardivi ed, in ogni caso, non sono idonei, neanche in parte, a scriminare il non commendevole contegno dallo stesso



posto in essere in maniera ripetuta e in spregio al rifiuto e alla espressa volontà del tesserato ..omissis.. a sottostare a tali soprusi.

Anche per quanto attiene la condotta tenuta dal tesserato ..omissis.., non si condivide la proposta di sanzione avanzata dalla Procura federale meritando il prevenuto una condanna nella misura di cui al dispositivo.

Prima di affrontare il merito della vicenda, è opportuno rigettare le eccezioni di carattere preliminare sollevate dall'avv. Magistro in ordine ad un'asserita indeterminatezza e genericità del deferimento in virtù di un'insufficiente attività di indagine e/o carenza istruttoria.

Il compendio probatorio acquisito in atti, infatti, è solido e viene corroborato dalle stesse dichiarazioni di natura confessoria rese dal prevenuto ..omissis.. in sede di audizione personale.

Questi, infatti, cercando di ricondurre quanto occorso nell'alveo di uno "scherzo" si dichiara pentito di aver registrato il video con il cellulare del sig. ..omissis..

Video poi pubblicato in una chat di gruppo Whatsapp per diffondere l'atto di bullismo commesso agli altri partecipanti (compagni di squadra) e, quindi, per umiliare maggiormente la vittima dell'abuso.

La difesa del sig. ..omissis.. qualifica il contegno del proprio assistito come goliardico e cameratesco imputando ai denuncianti (genitori del sig. ..omissis..) una *fantasiosità* del proprio racconto nonché "*l'incapacità degli stessi di comprendere il clima scherzoso e cameratesco in cui sono avvenuti i fatti*".

Tale tentativo difensivo di attribuire alla vittima dei soprusi una responsabilità per la verifica degli stessi non solo viene fermamente respinta dal Collegio, ma si scontra con le evidenze processuali.

Il sig. ..omissis.. ha partecipato attivamente ad un grave atto di bullismo nei confronti di un proprio compagno di squadra minorenni non solo non intervenendo per fermare il sig. ..omissis.. e/o dissociandosi dalla condotta dallo stesso tenuta, ma ha rafforzato nei confronti dell'altro prevenuto l'intento di attuare le molestie alla persona offesa – peraltro minore di età -filmandone le biasimevoli gesta e pubblicando il video su di una chat di gruppo whatsapp (come dallo stesso riferito in sede di sommarie informazioni rese presso la Stazione dei Carabinieri di Gioia del Colle.



Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza del massimo organo giurisdizionale deve considerarsi partecipe anche colui che assiste e plaude alla registrazione video dell'abuso. Nel caso che ci occupa, il sig. ..omissis.. è stato l'autore del video de quo dallo stesso poi pubblicato su whatsapp. Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza del massimo organo giurisdizionale deve considerarsi partecipe anche colui che assiste e plaude alla registrazione video dell'abuso. Nel caso che ci occupa, il sig. ..omissis.. è stato l'autore del video *de quo*. La giovane età e l'unicità della condotta antiregolamentare del sig. ..omissis.. non lo mandano esente da responsabilità disciplinare. In un'epoca fortemente digitalizzata, la registrazione di un abuso/violenza, oltre a configurare il richiamato concorso nell'illecito, assume ulteriore gravità in quanto il video è idoneo ad una incontrollabile ed esponenziale diffusione con aggravio delle conseguenze dannose a carico della vittima.

Nel determinare la sanzione da comminare agli atleti, dunque, si dovrà tenere in debita considerazione, per entrambi i tesserati, la grave violazione delle norme federali e del Codice Etico FIPAV nonché la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 102 del Reg. Giurisdizionale FIPAV lettere b) per il danno grave alla persona del minore ..omissis.. e d) avendo i prevenuti agito per motivi futili e abietti.

PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare il tesserato ..omissis.. con la sospensione da ogni attività federale per mesi dodici ed il tesserato ..omissis.. con la sospensione da ogni attività federale per mesi sei.

Roma, 13 Giugno 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 giugno 2023

